Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 marzo 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1980 registro n. 1 Difesa, foglio n. 320

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

DE CUPIS Elio, nato il 1° luglio 1924 ad Aggius (Sassari). — Generoso figlio della eroica terra Sarda, impugnava, tra i primi, le armi per il riscatto del popolo italiano. Dapprima tra i partigiani di Leonessa con l'incarico di staffetta sciatore, poi combattente sui monti della Laga, sempre assolveva il suo compito con serenità, fermezza e coraggio. Sorpreso nel sonno, veniva catturato e sottoposto a tortura perchè rivelasse la posizione del suo reparto, ma non parlò. Processato dal tribunale speciale, che lo condannava a morte, coglieva l'occasione per vantarsi degli atti eroici compiuti nel nome dell'Italia Libera. Davanti al plotone di esecuzione non vacillava ma rivolgeva ancora parole di sprezzo contro i suoi carnefici accusandoli di tradimento alla Patria. Ferito gravemente alla prima scarica, si rivolgeva ai suoi assassini con un sorriso di scherno dicendo: « Vigliacchi, avete paura persino di sparare; imparate a mirar giusto! ». Magnifico esempio di chi sa morire per la giusta causa della Libertà. — Teramo, 13 aprile 1944.

(1839)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 *ottobre* 1979, *n.* **797.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 278, relativo alle tasse e soprattasse per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 278. — Le tasse e soprattasse delle scuole di specializzazione sono quelle previste dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1951:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa d'iscrizione annuale	»	18.000
soprattassa annuale esami di profitto	»	7.000
soprattassa esami di diploma	»	3.000
tassa di diploma	»	6.000

L'ammontare dei contributi viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facoltà e scuola.

Art. 2.

Gli articoli 317, 318, 319, 320, relativi alla scuola di specializzazione in dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 317. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermosifilopatica dell'Università di Pisa e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 318. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sette per anno di corso e complessivamente di ventuno iscritti per lo intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 319. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia normale della cute;
fisiologia della cute e degli annessi;
anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
microbiologia e parassitologia applicata;
tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

patologia delle malattie cutanee;
patologia delle infezioni veneree;
istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
immunopatologia cutanea;
dermatologia allergologica e professionale;
angiologia;
sessuologia.

3° *Anno*:

clinica delle malattie cutanee;
clinica delle infezioni veneree;
dermatologia pediatrica;
farmacologia e terapia;
fisioterapia dermatologica;
cosmetologia;
chirurgia plastica riparatrice;
igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 320. — Il corso delle lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non dovrà essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli specializzandi hanno perciò obblighi di frequenza alle esercitazioni pratiche onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

Gli esami di profitto sono sostenuti in due sessioni.

L'esame di diploma consiste nell'esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

Art. 3.

Gli articoli 341, 342, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 341. — La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile ha sede nell'istituto di neuropsichiatria infantile, annesso alla cattedra omonima. La scuola ha la durata di quattro anni. La direzione è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 342. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
genetica;
endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
patologia e clinica pediatrica;
tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

anatomia patologica del sistema nervoso;
biochimica patologica del sistema nervoso;
psicologia dell'età evolutiva;
semeiotica e clinica neurologica;
semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

psicopatologia dell'età evolutiva;
semeiotica e clinica neurologica infantile;
psicodiagnostica dell'età evolutiva;
elettrofisiologia;
neuroradiologia;
neurochirurgia dell'età evolutiva;
semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).

4° *Anno*:

semeiotica e clinica psichiatrica infantile (II);
terapia generale delle malattie mentali infantili;
psicoterapia dell'età evolutiva;
foniatria;
psicopedagogia;
sociologia applicata alla popolazione infantile;
legislazione.

Gli esami sono i seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
genetica, endocrinologia dell'età evolutiva ed auxologia;
patologia e clinica pediatrica.

2° *Anno*:

anatomia patologica del sistema nervoso e biochimica patologica del sistema nervoso;
psicologia dell'età evolutiva;
semeiotica e clinica neurologica;
semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

semeiotica e clinica neurologica infantile;
psicopatologia dell'età evolutiva;
psicodiagnostica dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
psicopedagogia;
legislazione.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Inoltre, gli iscritti al 1° anno sono tenuti a frequentare le esercitazioni pratiche di corsi e ambulatori per un periodo di sei mesi la clinica pediatrica; quelli del 2° anno per un periodo di tre mesi la clinica neurologica, per un secondo periodo della stessa durata la clinica psichiatrica.

Gli iscritti al 3° e 4° anno sono tenuti ad effettuare esercitazioni pratiche di corsi e di laboratori per un periodo di sei mesi in neuropsichiatria infantile.

Il diario delle lezioni e la frequenza alle esercitazioni pratiche di corsi e di ambulatori vengono stabiliti di anno in anno dal direttore della scuola.

Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo di iscritti è di dieci per ogni anno.

L'ammissione al 1° anno avviene per concorso per esami e titoli. Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno gli iscritti devono aver superato gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto alla fine del 4° anno.

Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile, gli iscritti al termine degli esami devono presentare e discutere una dissertazione scelta su argomenti di neuropsichiatria infantile.

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme generali per le scuole di specializzazione dello statuto dell'Università degli studi di Pisa.

Art. 4.

Gli articoli 364, 365, 366, 367, 368, 369, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 364. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 365. — La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

a) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

Art. 366. — La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Art. 367. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

anatomia patologica;
apparecchiatura e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche cliniche, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.

3° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica I;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.

4° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

Art. 368. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione ed archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune a radiodiagnostica):

anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.

3° *Anno*:

oncologia generale;
oncologia clinica I;
tecniche radioterapiche I.

4° *Anno*:

oncologia clinica II;
fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
radioterapia clinica;
trattamento del canceroso in fase avanzata.

Art. 369. — I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo complessivo di iscritti in corso alla scuola è di sessantaquattro da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 365.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Art. 5.

Gli articoli 381, 382, 383, 384, 385 e 386, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 381. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica ed è diretta dal professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.

Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale; la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 382. — La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.

Art. 383. — Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso.

1° *Anno*:

fisica, con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

teoria dei traccianti;
elementi di radiochimica;
applicazione di diagnostica I;
tecniche di misure di radioattività.

3° *Anno*:

applicazioni diagnostiche II;
applicazioni terapeutiche;
radioprotezione e legislazione applicate.

Art. 384. — I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Art. 385. — Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dodici per ogni anno di corso e complessivamente trentasei iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 386. — La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere approvati in tutti gli esami, devono elaborare una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Art. 6.

Gli articoli 409, 410 e 411, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 409. — La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica e conferisce il diploma di specializzazione in anatomia patologica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 410. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 411. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere gli esami.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare la prova di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 7.

Dopo l'art. 411, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia toracica:

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 412. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 413. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 414. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'autorità competente.

Art. 415. — La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazioni e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 416. — Il numero massimo di allievi è di due per corso e complessivamente è di dieci iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 417. — L'ammissione al corso avviene per concorso, per titoli ed esami.

Art. 418. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;

anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;

anatomia patologica delle malattie del torace (biennale I);

anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

fisiopatologia dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;

semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;

semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;

anatomia patologica delle malattie del torace (biennale II).

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale I);

patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;

elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;

elementi di fisioterapia respiratoria;

diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica delle affezioni del l'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale II);

tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale I);

tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;

principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;

tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale II);

terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.

Art. 419. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche nei reparti, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria.

La frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche nei reparti, in corsie e in sala operatoria, è obbligatoria. In caso contrario i candidati non possono ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 420. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che hanno ottenuto la firma di frequenza, devono sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequentano la sala operatoria in maniera assidua, devono assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Art. 421. — Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordato con la direzione della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1980
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1979.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore costiero « Levanzo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 18 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1971, registro n. 30 Difesa-Marina, foglio n. 282, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 10 settembre 1971;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 6242 in data 18 luglio 1979 del Consiglio superiore delle forze armate - sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore costiero « Levanzo », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1979

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 323

(1741)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1979.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Vista la designazione del Ministro dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il presidente della 5ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ing. Luigi Giangrossi è nominato consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base al punto *c*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni in sostituzione del dott. ing. Mario Santopietro cessato dall'incarico.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1979

PERTINI

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 142

(2104)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma:

tariffa 72, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 8 gennaio 1968, n. 6080 e 9 gennaio 1974, n. 8729);

tariffa 71, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 10 gennaio 1964, n. 4895, 8 gennaio 1968, n. 6080 e 9 settembre 1970, n. 7023);

tariffa 11, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 25 agosto 1964, n. 5110);

tariffa 74, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva della analoga approvata con il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, n. 4906);

tariffa 73, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 10 gennaio 1964, n. 4895);

tariffa 75, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente geometricamente del 4 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa A.I.L./60;

condizioni di polizza dell'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale crescente del 4 % a partire dal secondo anno.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(1781)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Compagnie riunite di assicurazione, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnie riunite di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, di condizioni di polizza e di opzioni a scadenza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza ed opzioni a scadenza presentate dalla società per azioni Compagnie riunite di assicurazione con sede in Torino:

tariffa 15, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 26 giugno 1968 e 7 gennaio 1966);

tariffa 1121, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 26 giugno 1968);

tariffa 11, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 26 giugno 1968;

tariffa 17, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 12, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 1221, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 5, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 29 ottobre 1951);

tariffa 18, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto.

condizioni di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % a partire dal secondo anno;

condizioni di polizza dell'assicurazione mista a premio unico;

condizioni di polizza dell'assicurazione vita intera a premio unico;

condizioni di polizza dell'assicurazione vita intera a premio temporaneo;

condizioni di polizza dell'assicurazione sino all'85° anno di età;

valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in un'assicurazione a vita intera;

valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(1782)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria « Esamicetina mastiti soluzione spray », nelle confezioni flacone da g 7 e flacone da 60 ml della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Esamicetina », della ditta Abbott S.p.a., in Campoverde di Aprilia. (Decreto di revoca n. 5889/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 3 dicembre 1966, con il quale venne tra l'altro registrata al n. 16982/C la categoria « Esamicetina mastiti soluzione spray » nelle confezioni flacone da g 7 e flacone da 60 ml della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Esamicetina » a nome della ditta Abbott S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, km 52 - codice fiscale 00076670595, preparata nell'officina della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale suddetta è stata acquistata dalla ditta Fatro S.p.a. - Laboratori biochimico-farmaceutici, con sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317 - codice fiscale n. 00592170377, come da atto del notaio dottor Antonio Alfonsi, registrato a Latina il 2 agosto 1978 al n. 5226 mod. 71/M - pubblici, pervenuto il 24 maggio 1979;

Considerato, altresì, che il relativo trasferimento di autorizzazione richiesto dalla ditta acquirente non è stato ancora perfezionato;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via intromammaria venga escluso, come contestato alla ditta succitata in data 27 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni entro i termini prescritti (cinquanta giorni dalla notifica della lettera di contestazioni);

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria « Esamicetina mastiti soluzione spray » nelle confezioni flacone da g 7 e flacone da 60 ml della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Esamicetina » registrata al n. 16982/C in data 3 dicembre 1966 a nome della ditta Abbott S.p.a., con sede in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, km 52 - codice fiscale n. 00076670595 e poi ceduta alla ditta Fatro S.p.a. - Laboratori chimico-farmaceutici, con sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317 - codice fiscale n. 00592170377.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1858)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1980.

Revoca di decreto di incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta La Zanzara Manifattura filati S.p.a., in Sandigliano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione e la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il proprio decreto del 3 ottobre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 4 novembre 1978, con cui è stato disposto l'incameramento della cauzione prestata dalla ditta La Zanzara - Manifattura filati S.p.a. di Sandigliano (Vercelli), mediante fidejussione della Banca Sella di Biella nella misura del 5% di DM 395.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4842728 del 3 settembre 1975, rappresentante il pagamento anticipato di una importazione di macchine tessili dalla Repubblica federale di Germania, sdoganate oltre il termine di validità dell'impegno valutario;

Vista l'istanza di riesame del suddetto decreto di incameramento inoltrata a questo Ministero dalla società interessata il 31 gennaio 1979, contenente nuove precisazioni e documentazione circa i motivi che a suo tempo hanno determinato il ritardo nello sdoganamento della merce;

Viste le risultanze del supplemento di istruttoria svolto, in relazione ai nuovi elementi forniti dall'interessata, dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 891545 del 5 ottobre 1979;

Considerato che dalla suddetta istruttoria emerge che il ritardo nello sdoganamento è stato determinato dal ritardo nella costruzione dello stabilimento destinato ad ospitare la merce importata e che, a sua volta, questo è stato determinato da impedimenti che esulavano dalla possibilità di intervento dell'importatore, quali scioperi del personale ed avverse condizioni atmosferiche;

Ritenuto che i nuovi fatti addotti e la documentazione esibita con la suddetta istanza del 31 gennaio 1979 possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 3 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 4 novembre 1978 è revocato.

Art. 2.

Il Ministero del commercio con l'estero provvederà alla restituzione della cauzione incamerata in esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1774)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ing. Fiorentini & C. S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un impianto di molitura, di origine e provenienza Francia, la ditta Ing. Fiorentini & C. S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 97.750 di cui al mod. *B*-Import numero 3997810 rilasciato dal Banco di Roma in data 14 novembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana il 15 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di circa quattro mesi rispetto alla scadenza dei termini valutari;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700002 del 21 marzo 1979, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che il predetto ufficio si è trovato nell'impossibilità di acquisire elementi idonei a valutare le cause che hanno determinato la ritardata importazione per il comportamento inerte dell'operatore, il quale, per quanto sollecitato dalla banca fidejubente e dall'Ufficio italiano dei cambi medesimo con fissazione di termini, non ha presentato l'istanza di richiesta di liberazione della fidejussione con eventuale documentazione esimente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ing. Fiorentini & C. S.p.a., mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5% di F.F. 97.750 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1775)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silgra di F. Oggero, in Torino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di sego grezzo, di origine e provenienza Nuova Zelanda, la ditta Silgra di Torino ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 43.734,60 di cui al mod. *B*-Import n. 5348288 rilasciato dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino in data 6 maggio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 15 settembre 1976 con un ritardo, quindi, di giorni settantadue rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 816289 del 21 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che la merce, pur giunta in ritardo rispetto ai termini contrattuali, è stata assunta in temporanea custodia dalla dogana di Genova l'8 luglio 1976, mentre la dichiarazione di importazione definitiva è stata accettata dalla predetta dogana il 15 settembre 1976, cioè sessantotto giorni dopo; che questo ulteriore ritardo è stato giustificato dall'operatore con la mancanza di spazio nei propri depositi e con la contemporanea chiusura dello stabilimento per ferie estive, motivi questi non esimenti;

Considerato che tali fatti, così come esposti nell'istanza dell'interessata in data 21 ottobre 1976, non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126/1952, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima perché caratterizzati da ragioni essenzialmente di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silgra di Torino, mediante fidejussione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, nella misura del 5 % di $ USA 43.734,60 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1776)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calciosan con vit. C », nella confezione 5 fiale × 10 cc + 5 fiale × 1 cc, della ditta Pharmaca lombarda, in Milano. (Decreto di revoca n. 5917/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 22 gennaio 1949, con il quale venne registrata al n. 1587 la specialità medicinale denominata « Calciosan con vit. C », nella confezione 5 fiale × 10 cc + 5 fiale × 1 cc, a nome della ditta Pharmaca lombarda, con sede in Milano, corso Magenta, 88, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calciosan con vit. C », nella confezione 5 fiale × 10 cc + 5 fiale × 1 cc, registrata al n. 1587 in data 22 gennaio 1949, a nome della ditta Pharmaca lombarda, con sede in Milano, corso Magenta, 88.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1889)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Beval », 20 compresse da g 0,60, della ditta Farmaceutici Procemsa dei dottori Armitano e Vanella, in Torino, e poi ceduta alla ditta I.T.A. S.p.a., in Ospitaletti di Cormano. (Decreto di revoca n. 5899/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 14 luglio 1960, con il quale venne registrata al n. 2008 la specialità medicinale denominata « Beval » 20 compresse da g 0,60 a nome della ditta Farmaceutici Procemsa dei dottori Armitano e Vanella, con sede in Torino, via Pinerolo, 12 - codice fiscale 00455590018, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che con scrittura privata in data 27 giugno 1973 registrata a Torino il 17 luglio 1973 al n. 15523 la suddetta specialità medicinale è stata acquistata dalla ditta I.T.A. - Istituto terapeutico ambrosiano S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ospitaletto di Cormano (Milano), via del Lavoro, 20 - codice fiscale n. 00714900156 e che detta ditta non ha richiesto il trasferimento di autorizzazione a proprio nome;

Considerato, altresì che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, come la specialità medicinale in parola, tenuto conto della limitazione e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede, come contestato alla ditta interessata in data 23 marzo 1979;

Atteso che la medesima non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Beval » 20 compresse da g 0,60 registrata al n. 2008 in data 14 luglio 1960 a nome della ditta Farmaceutici Procemsa dei dottori Armitano e Vanella, con sede in Torino, via Pinerolo, 12 - codice fiscale 00455590018 e poi ceduta alla ditta I.T.A. - Istituto terapeutico ambrosiano S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ospitaletto di Cormano (Milano), via del Lavoro, 20 - codice fiscale 00714900156.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1856)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Epavicol » gocce, nella confezione flacone × g 30 di gocce, della ditta Istituto biologico fiorentino, in Firenze, ora di proprietà della ditta A. Ceccarelli e C., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5914/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 agosto 1959, col quale venne registrata al n. 15410 la specialità medicinale denominata « Epavicol » gocce, nella confezione flacone da g 30 di gocce, a nome della ditta Istituto farmacobiologico fiorentino, con sede in Firenze, via Erbosa, n. 105, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Atteso che la suddetta ditta Istituto farmacobiologico fiorentino, in seguito a fallimento è stata ceduta, con atto privato in data 15 maggio 1972 registrato a Firenze il 23 maggio 1972 al n. 13960, al sig. Franco Mari, residente in Firenze, via Luca Landucci, 35, e da quest'ultimo alla ditta A. Ceccarelli e C. dei Fratelli Tanganelli S.n.c., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via G. Caponsacchi n. 31, - codice fiscale numero 00438580482, come da scrittura privata in data 18 luglio 1972, registrata in Firenze il 7 agosto 1972 al n. 52458;

Considerato che questo Ministero non ha provveduto al trasferimento di autorizzazione della registrazione della specialità di cui trattasi in quanto la ditta acquirente non ne ha fatto debita richiesta;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, in particolare per la presenza del derivato arsenicale usato come tonico e ricostituente, così come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 8 giugno 1979;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 23 maggio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Epavicol » gocce, nella confezione flacone × g 30 di gocce, registrata al n. 15410, in data 20 agosto 1959, a nome della ditta Istituto farmacobiologico fiorentino, con sede in Firenze, via Erbosa, n. 105, ora di proprietà della ditta A. Ceccarelli e C. dei Fratelli Tanganelli S.n.c., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via G. Caponsacchi, n. 31 - codice fiscale n. 00438580482.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1854)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calcio D/3 Albi », nelle preparazioni 10 supposte adulti e 10 supposte bambini nonchè della categoria « Calcio D/3 Albi sedativo », nelle confezioni 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, della ditta Albi terapeutici S.r.l., in Milano, e poi ceduta alla ditta Fharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 5911/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 23 giugno 1954 e 27 settembre 1954, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 9038 e 9038/A la specialità medicinale denominata « Calcio D/3 Albi », nelle preparazioni 10 supposte adulti e 10 supposte bambini nonchè la categoria « Calcio D/3 Albi sedativo », nelle preparazioni 10 supposte adulti e 10 supposte bambini a nome della ditta Albi terapeutici S.r.l., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 14 luglio 1966, registrata a Milano il 18 luglio 1966 con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Traiano, 17;

Atteso che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcio D/3 Albi », nelle preparazioni 10 supposte adulti e 10 supposte bambini nonchè la categoria « Calcio D/3 Albi sedativo », nelle preparazioni

10 supposte adulti e 10 supposte bambini registrate rispettivamente ai numeri 9038 e 9038/A in data 23 giugno 1954 e 27 settembre 1954 a nome della ditta Albi terapeutici S.r.l., con sede in Milano, via Stilicone, 39, e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Traiano, 17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardiodyn », nella confezione flacone da 15 ml di gocce e la categoria 6 fiale × 2 cc, della ditta Opis, in Messina. (Decreto di revoca n. 5896/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 10 novembre 1964, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 2074 e 2074/A la specialità medicinale denominata: « Cardiodyn », nella confezione flacone da ml 15 di gocce e la categoria 6 fiale × 2 cc, a nome della ditta Opis, con sede in Messina, via G. La Farina, 185, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, in particolare per la presenza del canfosulfonato e del pentametilentetrazolo per via orale e in associazione, come contestato alla ditta in data 24 febbraio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che non sono pervenute le controdeduzioni della ditta interessata in quanto la lettera di cui trattasi è stata respinta al mittente;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Cardiodyn », nella confezione flacone da 15 ml di gocce e la categoria 6 fiale × 2 cc registrate rispettivamente ai numeri 2074 e 2074/A in data 10 novembre 1964, a nome della ditta Opis, con sede in Messina, via G. La Farina, 185.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1857)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Nomina di un membro effettivo del comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione dei lavori all'estero, nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto l'art. 2 della predetta legge il quale ha istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - S.A.C.E., ed il successivo art. 7 il quale detta norme circa la composizione e la nomina dei membri del comitato di gestione della medesima S.A.C.E.;

Visto il decreto ministeriale in data 13 luglio 1977, con il quale il dott. Ruggiero Firrao venne, tra gli altri, nominato membro effettivo del comitato di gestione della suddetta Sezione, su designazione del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il successivo decreto in data 1° marzo 1979, con il quale il dott. Vittorio Barattieri è stato nominato membro effettivo del comitato in parola, su designazione del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Ruggiero Firrao, dimissionario;

Vista la lettera in data 9 novembre 1979, con la quale il Ministro del commercio con l'estero, tenuto conto della competenza istituzionale della Direzione generale delle valute nella specifica materia nella quale opera la S.A.C.E., ha designato, per evidenti ragioni di coordinamento tra quest'ultima e la predetta direzione generale, ed in rapporto anche alle implicazioni derivanti dalla delega valutaria concessa alla stessa S.A.C.E., il direttore generale delle valute dott. Giuseppe Mazza quale membro effettivo del comitato di gestione della Sezione speciale suddetta;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mazza, direttore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro effettivo del comitato di gestione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (S.A.C.E.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Il dott. Giuseppe Mazza è designato ad assumere la vice presidenza del comitato in parola.

Il predetto dott. Mazza scadrà dalla carica insieme agli altri membri del comitato di gestione nominati con il decreto in data 13 luglio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

(1921)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Emilia-Romagna che segnala il carattere eccezionale della grandinata del 24 agosto 1979 verificatasi nei comuni di Borgonovo, Nibbiano e Pianello, in provincia di Piacenza;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Piacenza - grandinata del 24 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Borgonovo, Nibbiano, Pianello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(1389)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazione presentate dalla S.p.a. Norditalia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Norditalia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Norditalia vita, con sede in Milano:

tariffa 6AP3, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo costante, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato nel periodo contrattuale, o, in misura ridotta e variabile, allo scadere di determinati periodi contrattuali, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 6AP2, relativa all'assicurazione mista a premio annuo costante, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato nel periodo contrattuale, o, in misura ridotta e variabile, allo scadere dei due periodi contrattuali previsti, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 6A-T, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ed un epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente e triplicato nell'importo, in caso di sua premorienza;

tariffa 3A, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 4-21, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 marzo 1973, n. 8128);

tariffa 3A-*bis*, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 marzo 1973, n. 8128);

tariffa 15, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge liquidabile

alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento;

condizioni di polizza della tariffa 6AP2;

condizioni di polizza della tariffa 6AP3;

condizioni di polizza della tariffa 6A-T;

condizioni di polizza dell'assicurazione a vita intera a premio unico;

condizioni di polizza dell'assicurazione a vita intera a premio temporaneo;

condizioni di polizza dell'assicurazione a vita intera a premio annuo; pagabile sino all'85° anno di età.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(1780)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sfir - Società fondiaria industriale romagnola, in Cervignano del Friuli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Sfir - Società fondiaria industriale romagnola di Cervignano del Friuli (Udine);

Visti i decreti ministeriali 13 giugno 1979, 14 giugno 1979 e 19 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1978 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sfir - Società fondiaria industriale romagnola di Cervignano del Friuli (Udine), è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2343)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s., in Crotone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s. di Crotone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sud Pneus di Piero La Pera S.a.s. di Crotone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1979 al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2346)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1979 all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2367)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel, in Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 ottobre 1978, 27 gennaio 1979, 4 maggio 1979, 16 ottobre 1979 e 17 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere della commissione regionale per lo impiego;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2366)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sele cavi, in Battipaglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sele cavi di Battipaglia (Salerno);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 20 giugno 1979 e 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 ottobre 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sele cavi di Battipaglia (Salerno), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2345)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi, in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Decopon - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 3 luglio 1978, 29 luglio 1978, 13 novembre 1978, 6 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 3 luglio 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 20 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere della commissione regionale per lo impiego;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli), è prolungata al 20 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2365)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ime, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ime di Pomezia;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 febbraio 1979 al 25 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ime di Pomezia, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2344)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 17 giugno 1978, 19 giugno 1978, 25 luglio 1978, 26 luglio 1978, 8 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 23 marzo 1979, 13 luglio 1979 e 12 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 dicembre 1976 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2364)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1980.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del successivo giorno 21, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12 % - di scadenza 1° ottobre 1984 - Legge 28 marzo 1979, n. 88; legge 21 dicembre 1978, n. 843 e decreto ministeriale 19 settembre 1979 », nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° aprile 1980 a quella 1° ottobre 1984.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12 % - di scadenza 1° ottobre 1984 - Legge 28 marzo 1979, n. 88; legge 21 dicembre 1978, n. 843 e decreto ministeriale 19 settembre 1979 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal ..... a favore di (seguono alcune righe punteggiate).

Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... - Il Direttore Generale - V° per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. ..... (4ª Serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984, ha cornice a fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Poliennali 12 % - di scadenza 1° ottobre 1984 - 1. I titoli e le rate d'interesse sono esenti: - a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - b) dalle imposte sulle successioni; - c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni

dal 1° ottobre 1984. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « Serie » ed al corrispondente « Capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende dieci tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne. La prima colonna, unita al corpo del titolo, comprende nove tagliandi, numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 2, di scadenza 1° ottobre 1980, a quello n. 10, di scadenza 1° ottobre 1984; la seconda colonna, all'esterno, è composta dal solo tagliando n. 1, di scadenza 1° aprile 1980, posto in alto.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12 % - di scadenza 1° ottobre 1984 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° aprile 1980 al 1° ottobre 1984) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato). - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su due righi, la leggenda: « Legge 28.3.1979, n. 88; legge 21.12.1978, n. 843 », e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 19.9.1979 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro poliennali 12 % » e « di scadenza 1° ottobre 1984 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984 e da un foglio contenente dieci compartimenti, disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento » (seguita da alcune righe punteggiate), posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni-anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento ..... » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° ottobre 1984 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i dieci compartimenti con l'indicazione, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, in ciascuno, di un semestre, da quello 1° aprile 1980 a quello 1° ottobre 1984.

Esternamente alla cornice del foglio dei compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria provinciale su ordinativo della Direzione Generale del-Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° aprile - e dal 1° ottobre di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione " con " ovvero " senza ") deposito del certificato di esistenza - in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° ottobre 1984 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usu-

fruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni-anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario) »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° ottobre 1984 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario ». La leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con » o « senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario);

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato di usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di ..... » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a ..... » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario);

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° ottobre 1984, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1980
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 293

(2425)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi istituito nel territorio extra doganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra doganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 221/1976 con il quale, a modifica dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, la misura del diritto speciale sopra specificato gravante sulla benzina è stato elevato a L. 50 al litro;

Considerato:

che il comune di Livigno ha fatto conoscere, con deliberazione consiliare n. 190 del 3 novembre 1979, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, quantunque invitato, non ha trasmesso la tabella dei valori medi dei generi sopra menzionati, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge n. 762/1973;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per il periodo 1° gennaio 1980-31 dicembre 1980;

Ritenuto:

che in applicazione delle disposizioni contenute nel già citato art. 2 della legge n. 221/1976 la misura del diritto speciale gravante sulla benzina deve essere fissata in L. 50 al litro, mentre appare opportuno confermare in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale 15 gennaio 1979;

che, per quanto riguarda gli olii combustibili, possono confermarsi i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente citato decreto del 15 gennaio 1979 e per quanto concerne i lubrificanti possono confermarsi i valori medi fissati con il decreto del 18 aprile 1979 che qui di seguito vengono riportati:

1) *Olio combustibile fluido*:

a) superiore a 3° E	L.	1.730	al q.le
b) fino a 5° E	»	1.351	a hl

2) *Olio semifluido e denso*:

a) superiore a 5° fino a 7° E	L.	1.408	al q.le
b) superiore a 7° E	»	1.307	»

3) *Lubrificanti per autovetture*:

a) Fiat Multigrado	L.	1.113	al kg
Fiat VS	»	913	»
Fiat VIO	»	663	»
b) Agip Sintesis	»	1.363	»
Agip Supermultigrado	»	1.213	»
Agip HD	»	913	»
c) I.P. Super M.O. 10 W 50	»	1.313	»
I.P. Dualgrade 20 W 30	»	963	»
I.P. Dualgrade 40/50	»	963	»
d) Total GTS Multigrado	»	1.213	»
Total Super H D	»	913	»

che, per quanto concerne i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, possono, per le ragioni sopra esposte, confermarsi, nelle misure sottoelencate, i valori medi stabiliti con il predetto decreto ministeriale del 15 gennaio 1979:

4) *Tabacchi lavorati*:

a) nazionali al pacchetto da 20 sigarette	L.	180
b) esteri come sopra	»	300

5) *Liquori ed acqueviti* (in bottiglia originale) *alla bottiglia*	L.	2.000	
6) *Articoli sportivi*:			
a) sci	L.	80.000	al paio
b) scarponi da sci	»	30.000	»
7) *Profumi e prodotti di bellezza*:			
a) profumi ed essenze	L.	100.000	al kg
b) acque di colonia e lavande	»	5.000	»
c) smalti, polveri, rossetti, belletti e ciprie	»	4.000	»
d) talco, sali da bagno, lozioni, tinture per capelli, liquidi per permanenti e messa in piega dei capelli	»	1.000	»
e) dentifrici	»	2.000	»
f) prodotti per la pelle	»	1.500	»
g) altri prodotti alcoolici	»	2.500	»
h) altri prodotti analcoolici	»	1.200	»
i) saponi fini solidi	»	1.000	»
l) saponi liquidi	»	500	»
m) saponi e creme da barba e shampoo	»	1.000	»
8) *Apparecchi fotografici*	L.	20.000	cadauno
9) *Apparecchi radio e televisivi*:			
a) radio e transistors portatili	L.	20.000	cadauno
b) radio e valvole a transistors senza modulazione di frequenza	»	30.000	»
c) idem, con modulazione di frequenza	»	50.000	»
d) autoradio con ricerca elettronica	»	80.000	»
e) altre autoradio	»	40.000	»
f) televisori	»	150.000	»
10) *Pellicceria*:			
a) non confezionate di qualità fine (zibellino, chinchillà, ermellino, martora del Canadà, ocelot, leopardo, breitewanz)	L.	400.000	al kg
b) idem, confezionate	»	520.000	»
c) lontra, visone, lince, non confezionate	»	300.000	»
d) idem, confezionate	»	390.000	»
e) altre qualità non confezionate	»	150.000	»
f) idem, confezionate	»	200.000	»
11) *Pelletterie*:			
a) valigie di cuoio	L.	4.000	al kg
b) valigie di pelle	»	5.000	»
c) lavori in pellame speciale (coccodrillo, serpente, lucertola e rettili di qualsiasi specie) o ricoperti o misti in cui la pelle determina la caratteristica dell'oggetto	»	30.000	»

d) idem, di renne, antilope, daino e cinghiale	L.	20.000	al kg
e) idem, di altri animali .	»	15.000	»
f) lavori di cuoio . . .	»	5.000	»
g) articoli per equitazione .	»	8.000	»
12) *Abbigliamento* (tessuti):			
a) lana pettinata	L.	10.000	al kg
b) lana cardata . . .	»	6.000	»
c) misti lana	»	5.000	»
d) lana rigenerata . . .	»	3.000	»
e) seta naturale . . .	»	12.000	»
f) fibre sintetiche . . .	»	13.000	»
g) lino e misto lino .	»	10.000	»
h) cotone e canapa . . .	»	4.000	»
g) altre materie	»	3.500	»
13) *Abbigliamento* (confezioni):			
a) di lana pettinata . .	L.	20.000	al kg
b) di lana cardata . . .	»	10.000	»
c) di misti lana . . .	»	5.000	»
d) di lana rigenerata	»	3.000	»
e) di seta naturale	»	20.000	»
f) di fibre sintetiche . .	»	15.000	»

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 la misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 26 aprile 1976, n. 221, da valere per il periodo 1° gennaio 1980-31 dicembre 1980 è stabilita, per i generi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della stessa norma, in L. 50 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per i generi sottoelencati per l'anno 1980 è stabilita nelle percentuali appresso specificate:

olii combustibili ed olii lubrificanti: cinque per cento dei valori sopra stabiliti;

tabacchi lavorati nazionali ed esteri: venti per cento dei valori sopra stabiliti;

sui seguenti generi introdotti dall'estero:

a) liquori ed acqueviti: quindici per cento dei valori sopra stabiliti;

b) articoli sportivi: dieci per cento dei valori sopra stabiliti;

c) profumi e prodotti di bellezza: venti per cento dei valori sopra stabiliti;

d) apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi: venti per cento dei valori sopra stabiliti;

e) pelliccerie: venti per cento dei valori sopra stabiliti;

f) pelletterie ed articoli di abbigliamento: venti per cento dei valori sopra stabiliti.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(2427)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 365/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 366/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 367/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

Regolamento (CEE) n. 368/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n 369/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n 370/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato alla Caritas a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 371/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi d'avena destinati alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 372/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato all'ufficio dei soccorsi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 373/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 374/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia.

Regolamento (CEE) n. 375/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 376/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 377/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne l'applicazione degli importi compensativi monetari nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 378/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2770/79 relativo alla vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 379/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 40 del 16 febbraio 1980.

(39/C)

Regolamento (CEE) n. 380/80 della commissione, del 18 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 381/80 della commissione, del 18 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n 382/80 della commissione, del 18 febbraio 1980, recante terza modifica del regolamento (CEE) numero 1517/77 che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 383/80 della commissione, del 18 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 384/80 della commissione, del 18 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Publicati nel n. L 44 del 19 febbraio 1980.

(40/C)

Regolamento (CEE) n. 385/80 della commissione, del 19 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 386/80 della commissione, del 19 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 387/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, che istituisce misure di salvaguardia per i filati di poliestere originari di taluni Paesi terzi ed importati nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 388/80 della commissione, del 15 febbraio 1980, che istituisce misure di salvaguardia per i filati testurizzati di fibre tessili poliammidiche per tappeti originari di taluni Paesi terzi ed importati nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 389/80 della commissione, del 19 febbraio 1980, che istituisce un contingente supplementare per le importazioni nella Comunità, nel 1980, di materassi pneumatici, tessuti, originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 390/80 della commissione, del 18 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2518/70 per quanto riguarda l'elenco dei mercati all'ingrosso o porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca.

Regolamento (CEE) n. 391/80 della commissione, del 19 febbraio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 392/80 della commissione, del 19 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 393/80 della commissione, del 19 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 45 *del* 20 *febbraio* 1980.

(41/C)

Regolamento (CEE) n. 394/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese relativo ai pomodori preparati o conservati della sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 395/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n 396/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 397/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 398/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 399/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 400/80 della commissione, del 19 febbraio 1980, relativo ad una gara permanente per la vendita di burro detenuto dagli organismi d'intervento e destinato alla esportazione verso taluni Paesi terzi e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2140/79 e (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 401/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 402/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che modifica le restituzione all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 403/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 404/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Regolamento (CEE) n. 405/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 406/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per taluni prodotti tessili originari dei Paesi e territori in via di sviluppo, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 332 del 27 dicembre 1979.

Pubblicati nel n. L 46 *del* 21 *febbraio* 1980.

(42/C)

Regolamento (CEE) n. 407/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che istituisce un dazio antidumping definitivo per un determinato carbonato di sodio originario dell'Unione Sovietica.

Regolamento (CEE) n. 408/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 409/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n 410/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 411/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 412/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 413/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino, della categoria di prodotti n. 89 (codice 0890), originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 414/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili allo spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, della categoria di prodotti n. 90 (codice 0900), originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 415/80 della commissione, del 20 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago e funi, della categoria di prodotti n. 98 (codice 0980), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 416/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole, ecc.), della voce n. 66.01 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 417/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 418/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 419/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 420/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 421/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 422/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n 423/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 48 *del* 22 *febbraio* 1980.

(43/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi del 6 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	832,80	832,80	832,75	832,80	832,75	830,20	832,70	832,80	832,80	832,80
Dollaro canadese	723,20	723,20	723,10	723,20	722,95	721,10	722,79	723,20	723,20	723,20
Marco germanico	464,08	464,08	464,25	464,08	464,05	464,10	463,96	464,08	464,08	464,10
Fiorino olandese	422,37	422,37	422,50	422,37	422,44	420,70	422,51	422,37	422,37	422,35
Franco belga	28,575	28,575	28,58	28,575	28,55	28,50	28,567	28,575	28,575	28,60
Franco francese	198 —	198 —	198,25	198 —	197,97	198,05	198 —	198 —	198 —	198 —
Lira sterlina	1857,30	1857,30	1856 —	1857,30	1857 —	1857,80	1857,05	1857,30	1857,30	1857,30
Lira irlandese	1714,50	1714,50	1715 —	1714,50	1714,60	—	1715 —	1714,50	1714,50	—
Corona danese	148,94	148,94	149 —	148,94	148,85	148,80	148,91	148,94	148,94	148,95
Corona norvegese	167,54	167,54	167,60	167,54	167,54	166,90	167,58	167,54	167,54	167,55
Corona svedese	195,62	195,62	195,50	195,62	196,90	195,30	195,56	195,62	195,62	195,65
Franco svizzero	485,92	485,92	485,75	485,92	485,70	484,20	486,11	485,92	485,92	485,95
Scellino austriaco	64,856	64,856	64,8650	64,856	64,83	64,50	64,85	64,856	64,856	64,85
Escudo portoghese	17,12	17,12	17,15	17,12	17,13	17,15	17,15	17,12	17,12	17,12
Peseta spagnola	12,317	12,317	12,33	12,317	12,32	12,20	12,32	12,317	12,317	12,30
Yen giapponese	3,352	3,352	3,3625	3,352	3,354	3,35	3,354	3,352	3,352	3,35

Media dei titoli del 6 marzo 1980

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	63,65
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50% » » 1968-83	84,575
» 5,50% » » 1969-84	81,45
» 6% » » 1970-85	78,575
» 6% » » 1971-86	76 —
» 6% » » 1972-87	75,875
» 9% » » 1975-90	78,425
» 9% » » 1976-91	81,40
» 10% » » 1977-92	86,50
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,50
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-3-1978/80	99,675
» » » » 1-6-1978/80	99,375
» » » » 1-8-1978/80	99,10
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,20
» » » » 1-3-1979/81	98,675
» » » » 1-7-1979/81	97,40
» » » » 1-5-1979/82	97,20
» » » » 1-7-1979/82	97,15
Buoni Tesoro Pol. 10% 1-1-1981	96,875
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	85,525
» » Pol. 12% 1-1-1982	97,175
» » » 12% 1-4-1982	96,20
» » » 12% 1-10-1983	94.65
» » » 12% 1-1-1984	95,025
» » » 12% 1-4-1984	95,025
» » » 12% 1-10-1987	94,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	832,75
Dollaro canadese	722,995
Marco germanico	464,02
Fiorino olandese	422,44
Franco belga	28,571
Franco francese	198 —
Lira sterlina	1857,175
Lira irlandese	1714,75
Corona danese	148,925
Corona norvegese	167,56
Corona svedese	195,59
Franco svizzero	486,015
Scellino austriaco	64,853
Escudo portoghese	17,135
Peseta spagnola	12,318
Yen giapponese	3,353

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 Mod. 241. — Data: 6 aprile 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Miscione Ernesto, nato a Napoli il 9 settembre 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 90.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 Mod. 241. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ascoli Piceno. — Intestazione: Botticelli Dino, nato a Montegranaro il 3 luglio 1911. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 500.000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2380)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa proletaria di consumo di Fagnano Olona a r.l.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1980 il sig. Armiraglio Luigi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa proletaria di consumo in Fagnano Olona a r.l., in Fagnano Olona (Varese), in sostituzione del sig. Renzo Thurner.

(2330)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Edicoop - Edizioni cooperative », in Conegliano, in liquidazione.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1980 il rag. Giuseppe Ragonesi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Edicoop - Edizioni cooperative », in Conegliano (Treviso), in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Tarcisio Baggio, che non ha accettato l'incarico.

(1663)

Scioglimento della società « Cooperativa agricola La Cometa » - Soc. coop. a r.l., in Mira

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1980 la società « Cooperativa agricola La Cometa » - Soc. coop. a r.l., in Mira (Venezia), costituita per rogito dott. Silvano Girardi il 22 aprile 1971, rep. n. 17924/d, reg. soc. n. 10139, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Manzelle.

(2053)

Scioglimento della società « Cooperativa Bartolo Longo » Coop. edil. a r.l., in Ponticelli

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1980 la società « Cooperativa Bartolo Longo - Coop. Edil. a r.l. », in Ponticelli (Napoli), costituita per rogito notaio Alberto Evangelisti il 25 settembre 1972, rep. n. 24469, reg. soc. n. 871, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Gilberto Buono.

(2054)

Scioglimento della società cooperativa « La Concordia » - Soc. coop. di consumo a r.l. fra i dipendenti e gli ex dipendenti dell'Ufficio italiano cambi, in Roma.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1980 la società cooperativa « La Concordia » - Soc. coop. di consumo a r.l. fra i dipendenti e gli ex dipendenti dell'Ufficio italiano cambi, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Paolo Castellini il 6 settembre 1944, rep. n. 58271, reg. soc. n. 890/44, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Mirella Cece.

(2055)

Scioglimento della società cooperativa « Le Rocchigiane II - Soc. coop. edilizia a r.l. », in Roma

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1980 la società cooperativa « Le Rocchigiane II - Soc. coop. edilizia a r.l. », in Roma, costituita per rogito dott. Vincenzo Antonelli in data 22 febbraio 1973, rep. n. 2803, reg. soc. n. 1766/73, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Roberto Romano.

(1585)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Venere », in Taranto, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1980 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Venere », in Taranto, è stata prorogata fino al 25 luglio 1980 ed il dott. Michele Grippa ne è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Mario D'Alconzo.

(1664)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Errata-corrige

Al decreto ministeriale 28 febbraio 1980, concernente modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1980, deve intendersi annesso, come facente parte integrante dello stesso decreto, l'allegato I qui di seguito riportato:

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI ORIGINARIE DELLA GRECIA PER LE QUALI VIENE REVOCATO IL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE.

60.05 da 410 a 440	Abiti interi a maglia non elastica né gommata per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
60.05 da 510 a 580	Gonne, comprese le gonne pantaloni, a maglia non elastica né gommata	Dichiarazione con fattura
60.05 da 610 a 640	Pantaloni a maglia non elastica né gommata	Dichiarazione con fattura
61.01 da 510 a 570	Vestiti completi per uomo e ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.02 da 480 a 540	Abiti interi per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.02 da 570 a 620	Gonne, comprese le gonne pantaloni	Dichiarazione con fattura
61.09 500	Reggiseno	Non soggetti a sorveglianza

(2492)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventidue posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Baldo n. 16, è stata affissa la deliberazione 27 febbraio 1980, n. 86/P, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a ventidue posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 11 gennaio 1979, n. 7/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 22 febbraio 1979.

(2466)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a cinquantadue posti di assistente tecnico di radiologia medica nel ruolo degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali:

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sulla disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271, con il quale è stato istituito il ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 16 e la tabella *H* annessa al detto decreto-legge concernente la dotazione organica e le qualifiche del ruolo;

Visto il successivo art. 18 dello stesso decreto relativo al programma per gli esami di accesso al ruolo che, fino all'emanazione del regolamento di esecuzione, dovrà essere stabilito con il bando di concorso;

Considerato che è stata detratta l'aliquota da riservare ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (tredici posti) nonchè quella da riservare ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (sei posti);

Atteso che dopo l'inquadramento dei quattordici sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, effettuato a norma dell'art. 18 del predetto decreto-legge n. 111, sono disponibili nel ruolo degli assistenti tecnici di radiologia cinquantadue posti da attribuire mediante normale pubblico concorso per esami;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantadue posti di assistente tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvi i casi di elevazione a 40 e 45 anni previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere tenuto sempre buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con provvedimento motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

5) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati o siano impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando, e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnica generale e della capacità necessaria per l'assolvimento delle funzioni proprie del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica.

La prova scritta avrà per oggetto:

tecnica di anatomia radiologica.

La prova pratica avrà per oggetto:

preparazione, effettuazione e sviluppo di un radiogramma dell'apparato scheletrico con relazione scritta.

Il colloquio avrà per oggetto:

a) proteximetria fisica e medica e soccorso di urgenza nella pratica radiologica;

b) ordinamento penitenziario e relativo regolamento di esecuzione;

c) nozioni di rapporto di pubblico impiego relative ai diritti e ai doveri dell'impiegato;

d) cultura generale.

La prova scritta si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 del 28 maggio 1980.

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopra indicato.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica ed a quella orale, sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere le predette prove.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e di quelli riportati nella prova pratica e nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 5.

Espletate le prove di concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonchè quelli che abbiano dichiarato di avere titoli alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a)*, o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'impiegato deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, rilasciato su carta bollata;

3) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla procura della Repubblica competente;

8) certificato dai carichi pendenti, rilasciato dalla pretura competente;

9) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se l'impiegato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8) e 9) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

10) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

11) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza a distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alla capitaneria di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 11) del presente articolo, non dovranno essere presentati dagli impiegati di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia, di cui al precedente art. 7, n. 2);

4) certificato dei carichi pendenti della procura della Repubblica, di cui al precedente art. 7, n. 7);

5) certificato dei carichi pendenti della pretura, di cui al precedente art. 7, n. 8);

6) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 9);

7) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 10).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 3);

4) certificato generale del casellario giudiziale, di cui al precedente art. 7, n. 6);

5) certificato dei carichi pendenti della procura della Repubblica, di cui al precedente art. 7, n. 7);

6) certificato dei carichi pendenti della pretura, di cui al precedente art. 7, n. 8);

7) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira;

8) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 10).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27, tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partita provvisoria di spesa fissa.

Art 10.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati assistenti tecnici di radiologia medica in prova (parametro 128) nel ruolo degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decor-

renza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1980
Registro n. 5 *Giustizia, foglio n.* 293

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . . . (provincia . . . .) in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquantadue posti di assistente tecnico di radiologia medica in prova (parametro 128) nel ruolo degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perchè (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . sito in via . . . . (città . . . . .), nell'anno scolastico . . . .;

b) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia conseguito presso . . . . . ., sito in via . . . . . . (città . . . . .), in data . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (3) . . . . .;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . . . .;

f) eventuali condanne penali riportate (5).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni, oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (6).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . via . . . . n. . . (c.a.p. . . .), (città . . . .), (provincia . . . .), n. telefonico . . .

Data, ...

Firma (7)
. . . .

Autenticazione della firma del candidato . . . . . .

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono far seguire al proprio cognome quello del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(2349)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a novanta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BRESCIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti portalettere si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a novanta posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia.

Il 10% di tali posti, pari a nove, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (*sono equiparati ai cittadini, gli* italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Brescia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Brescia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli saranno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Brescia.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di punteggio uguale complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva dei posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comunque presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Brescia e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco provinciale dei sostituti portalettere con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

Essi saranno tenuti, inoltre, ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena cancellazione dall'elenco.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, addì 10 gennaio 1980

Il direttore provinciale: BOTTA

Registrata alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1980
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 130

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . . il . . . . . residente in . . . . via . . . n. . . provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a novanta posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 10 gennaio 1980, n. 2.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto alle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . il . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . (oppure: non è dipendente di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . .

Firma .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(2333)

Concorso, per titoli, a quarantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CREMONA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quarantuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cremona.

Il 10% di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cremona dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Cremona in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Cremona, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportare nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Cremona.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di Cremona e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

Gli stessi sono tenuti ad indicare in quale comune della provincia di Cremona intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena cancellazione dall'elenco provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che, non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, addì 5 gennaio 1980

Il direttore provinciale reggente: MELE

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale della Lombardia, addì 16 gennaio 1980
Registro n. 36 Poste, foglio n. 78

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cremona

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . .
residente in . . . . via . . . .
n. . . provincia . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quarantuno posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 5 gennaio 1980, n. 10239/U/1.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . il . ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, .

Firma . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(2240)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione al bando e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1979, registro n. 31, foglio n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 24 maggio 1979, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside nei licei e negli istituti magistrali con scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al 23 giugno 1979;

Considerato che la pubblicazione del bando dei suddetti concorsi e la relativa scadenza dei termini sono coincise con le operazioni di chiusura dell'anno scolastico, rendendo impossibile a moltissimi docenti di provvedere in tempo utile alla documentazione prescritta per la partecipazione ai concorsi;

Considerato, altresì, che la concomitanza dei concorsi a preside indetti nei diversi settori per l'istruzione secondaria non ha consentito a molti provveditorati agli studi di rilasciare i documenti, a causa delle contemporanee richieste da parte degli interessati;

Considerata, infine, la necessità, dato il rilevante numero di concorrenti, di convocare gli stessi per la prova scritta a mezzo di avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Accertato che deve essere rettificata la formulazione dei punti 8) e 9) dell'art. 6 del ripetuto decreto ministeriale 24 gennaio 1979 e integrato il disposto dell'art. 2, lettera *C*), primo comma, dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, per titoli ed esami, indetti con il citato decreto ministeriale 24 gennaio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside nei licei e negli istituti magistrali indetti con decreto ministeriale 24 gennaio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 (pag. 4255) del 24 maggio 1979.

Le domande e la documentazione fatte pervenire dopo la scadenza del termine (23 giugno 1979) previsto dal precedente bando, si intendono spedite in tempo utile.

I docenti, immessi in ruolo dal 1° ottobre 1974 nonchè quelli che comunque compiano il quinquennio di servizio effettivamente prestato — richiesto per l'ammissione ai concorsi — nel corso dell'anno scolastico 1979-80 ed in ogni caso entro il termine di scadenza di cui al presente articolo, ove abbiano già presentato domanda di partecipazione ai detti concorsi, devono integrare lo stato di servizio e la documentazione di cui al successivo art. 3, ai fini dell'accertamento del compimento dell'anzidetto quinquennio.

Art. 2.

I commi quinto, sesto ed ultimo dell'art. 3 del decreto ministeriale 24 gennaio 1979, sono sostituiti dai seguenti:

I candidati — muniti di un valido documento di riconoscimento — dovranno presentarsi, per sostenere la prova scritta, nell'ora, nel giorno e nella sede che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 1980.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 28 quarantesimi; della ammissione alla prova orale sarà data comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini previsti dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Al punto 2) dell'art. 6 del decreto ministeriale 24 gennaio 1979 viene aggiunto quanto segue:

«Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perchè il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione al concorso, rilascerà, a richiesta dell'interessato, un certificato che attesti la decorrenza della nomina, il servizio prestato, nonchè ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente.

Art. 4.

I punti 8) e 9) dell'art. 6 del decreto ministeriale 24 gennaio 1979 sono così sostituiti:

«8) certificato — da parte dei candidati di cui all'art. 2, lettera *c*), secondo capoverso del presente bando — dal quale risulti che l'interessato è in possesso dello specifico requisito richiesto per l'ammissione ai concorsi;

9) certificato — da parte dei candidati di cui all'art. 2, lettera *c*), ultima parte del secondo capoverso del presente bando — di abilitazione, ove richiesta, per ottenere il passaggio al tipo d'istituto cui si riferisce il posto direttivo al quale aspirano».

Art. 5.

L'individuazione dei tipi di scuole e di istituti per i quali l'aspirante può chiedere la partecipazione ai concorsi in relazione a quanto precisato nell'ultima parte del primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, richiamato nella lettera *c*), primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 gennaio 1979 (nomina per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione artistica), va condotta, per tutti gli aspiranti ai concorsi, sulla base delle classi di concorso di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive integrazioni e modificazioni, senza tener conto delle classi di concorso vigenti al momento della nomina degli aspiranti stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 11 Istruzione, foglio n. 351

(2467)

Modificazione al bando e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti tecnici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1979, registro n. 31, foglio n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti tecnici con scadenza del termine di presentazione delle domande al 2 luglio 1979;

Considerato che la pubblicazione del bando di concorso, per titoli ed esami, e la relativa scadenza dei termini sono coincise con le operazioni di chiusura dell'anno scolastico rendendo impossibile a moltissimi docenti di provvedere in tempo utile alla documentazione prescritta per la partecipazione ai concorsi;

Considerato altresì che la concomitanza dei concorsi a preside indetti nei diversi settori dell'istruzione secondaria non ha consentito a molti provveditorati di rilasciare documenti, a causa delle contemporanee richieste da parte degli interessati;

Considerata, infine, la necessità, dato il rilevante numero di concorrenti, di convocare gli stessi per la prova scritta a mezzo di avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Accertato che deve essere completata la formulazione dei punti 2 e 8 dell'art. 12 del citato decreto ministeriale 22, gennaio 1979 e integrato il disposto degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera *c*), primo comma, dello stesso decreto;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli ed esami indetti con decreto ministeriale 22 gennaio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per 30 giorni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione a concorso pubblico per titoli ed esami a posti di preside negli istituti tecnici indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979.

Le domande e la documentazione fatte pervenire dopo la scadenza dei termini del precedente bando (2 luglio 1979) si intendono spedite in tempo utile.

I docenti immessi in ruolo dal 1° ottobre 1974 nonchè quelli che comunque compiono il quinquennio di servizio effettivamente prestato — richiesto per l'ammissione ai concorsi — nel corso dell'anno scolastico 1979-80 ed in goni caso entro il termine di scadenza di cui al presente articolo, ove abbiano già presentato domanda di partecipazione ai detti concorsi, devono integrare lo stato di servizio e la documentazione di cui al successivo art. 3, ai fini dell'accertamento del compimento dell'anzidetto quinquennio.

Art. 2.

I commi quinto, sesto e ultimo dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 gennaio 1979 sono sostituiti dai seguenti:

I candidati — muniti di un valido documento di riconoscimento — dovranno presentarsi, per sostenere le prove scritte, nell'ora, nel giorno e nella sede che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 1980.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 28/40; della ammissione alle prove orali, sarà data comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini previsti dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Al punto 2 dell'art. 12 del decreto ministeriale 22 gennaio 1979 viene aggiunto quanto segue:

Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perchè il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione al concorso, rilascerà a richiesta dell'interessato un certificato che attesti la decorrenza della nomina, il servizio prestato, nonchè ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente.

Art. 4.

Il punto 8) dell'art. 12 del decreto ministeriale 22 gennaio 1979 è così sostituito:

« 8) certificato — da parte dei candidati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera *c*), terzo comma, del presente bando — dal quale risulti che l'interessato è in possesso dello specifico requisito richiesto per l'ammissione ai concorsi.

Art. 5.

L'individuazione dei tipi di scuole o di istituti per i quali l'aspirante può chiedere la partecipazione ai concorsi in relazione a quanto precisato nell'ultima parte del primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, richiamato nella lettera *c*), primo comma, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 1979 (nomina per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione artistica), va condotta per tutti gli aspiranti ai concorsi sulla base delle classi di concorso di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive integrazioni e modificazioni, senza tener conto delle classi di concorso vigenti al momento della nomina degli aspiranti stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1980
Registro n. 11 Istruzione, foglio n. 353

(2468)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1979, registro n. 32, foglio n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie, con scadenza del termine per la presentazione delle domande al 13 luglio 1979;

Considerato che la pubblicazione del bando di concorso, per titoli ed esami, e la relativa scadenza dei termini sono coincise con le operazioni di chiusura dell'anno scolastico rendendo impossibile a moltissimi docenti di provvedere in tempo utile alla documentazione prescritta per la partecipazione al concorso;

Considerato, altresì, che la concomitanza dei concorsi a posti di preside indetti nei vari settori dell'istruzione secondaria non ha consentito a molti provveditorati di rilasciare i documenti, a causa delle contemporanee richieste da parte degli interessati;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli ed esami, indetto con decreto ministeriale 29 giugno 1978;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 29 giugno 1978 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 13 giugno 1979.

Le domande e la documentazione fatte pervenire dopo la scadenza dei termini del precedente bando si intendono spedite in tempo utile.

Art. 2.

I docenti immessi in ruolo dal 1° ottobre 1974 nonché quelli che comunque compiano il quinquennio di servizio effettivamente prestato, richiesto per l'ammissione al concorso, nel corso dell'anno scolastico 1979-80 e in ogni caso entro il termine di scadenza di cui al presente decreto, ove abbiano già presentato domanda di partecipazione al concorso, devono integrare lo stato di servizio o la documentazione, di cui al successivo art. 3, ai fini dell'accertamento del compimento dell'anzidetto quinquennio.

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 29 giugno 1978, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il candidato non possa produrre la copia dello stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione al concorso, rilascerà, a richiesta dell'interessato, un certificato che attesti la decorrenza della nomina, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente ».

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1980, saranno fissati il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento della prova scritta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1980
Registro n. 10 *Istruzione, foglio n.* 196

(2494)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Carlo Sangiorgio ha lasciato questa amministrazione per altro incarico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Luigi Milazzo, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di emodialisi che si terrà a Roma il giorno 13 dicembre 1979, in sostituzione del dott. Carlo Sangiorgio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 259

(1995)

OSPEDALE « M. SANTO » DI COSENZA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(843/S)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(844/S)

OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Caprino Veronese (Verona).

(857/3)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di nefrologia;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di ortopedia;

un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(900/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « CAUSA PIA LUVINI » DI CITTIGLIO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittiglio (Varese).

(896/S)

OSPEDALI DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente medico del laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(901/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(855/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONA' DI PIAVE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso e accettazione malati.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso ed accettazione malati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(904/S)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(903/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SOAVE E S. BONIFACIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ad esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di laboratorio ricerche chimico-cliniche;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Bonifacio (Verona).

(845/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI LONIGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lonigo (Vicenza).

(854/S)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI « G. RUMMO » DI BENEVENTO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso con annessa sezione chirurgia d'urgenza.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio di accettazione e pronto soccorso con annessa sezione chirurgica d'urgenza (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Benevento.

(893/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso a due posti di assistente pediatra addetto alla divisione di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente pediatra addetto alla divisione di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(842/S)

OSPEDALE « BARBUZZA » DI GRAMMICHELE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Grammichele (Catania).

(847/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto del primo e secondo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di dermatologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(897/S)

OSPEDALE « C. ZONCHELLO » DI NUORO

Concorso ad un posto di assistente pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Nuoro.

(849/S)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Susa (Torino).

(853/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(856/S)

OSPEDALE CIVILE DI CHIARAVALLE CENTRALE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente direzione amministrativa, in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

(858/S)

OSPEDALE DI PERGOLA

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 prile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pergola (Pesaro e Urbino).

(838/S)

OSPEDALE DI BRONI E STRADELLA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

(839/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso a due posti di assistente di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(840/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Forlì.

(841/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del *quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione* del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(859/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(860/S)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia addetti al servizio di pronto soccorso (a tempo pieno);

due posti di assistente di medicina addetti al servizio di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(861/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(862/S)

R E G I O N I

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1980, **n. 2.**

Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 10 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, che riconoscono la libertà di apertura e di esercizio delle istituzioni sanitarie private di ricovero, diagnosi e cura, al fine di assicurarne la funzione sociale, secondo quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, lettera *c*), dello statuto regionale e in riferimento alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, determina:

i requisiti per l'apertura e l'esercizio delle suddette istituzioni sanitarie private e il relativo procedimento per l'autorizzazione;

le relazioni, in base alla programmazione sanitaria, tra l'attività privata e quella svolta nelle strutture ospedaliere ed ambulatoriali pubbliche anche ai fini dell'individuazione delle esigenze dell'assistenza sanitaria cui far fronte mediante convenzioni, nonché i controlli opportuni perché detta attività possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali.

TITOLO I

APERTURA, FUNZIONAMENTO E CONVENZIONI DELLE CASE DI CURA PRIVATE

Capo I

AUTORIZZAZIONE E ESERCIZIO DELLE CASE DI CURA PRIVATE

Art. 2.

Definizione

Sono case di cura private gli stabilimenti sanitari, dotati di reparti di degenza e di servizi di diagnosi e cura, gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute, nei quali si provvede al ricovero di cittadini italiani o stranieri a fini diagnostici, curativi o riabilitativi.

Art. 3.

Requisiti delle case di cura private

In riferimento all'art. 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e conformemente agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 della stessa legge, il consiglio regionale con legge determina:

a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature e i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attività in esse esercitato;

b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;

c) i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di « direttore sanitario responsabile », nonché le sue attribuzioni, ferme restando le competenze statali di cui all'art. 6, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) la data entro la quale dovrà avvenire l'adeguamento ai requisiti di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*).

Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma del presente articolo, continueranno ad avere efficacia le disposizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, relativo a: « Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private ».

Art. 4.

Autorizzazione all'apertura

Nessuno può aprire o tenere in esercizio case di cura private senza autorizzazione.

L'autorizzazione è strettamente personale e non può essere sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorché si tratti dell'esercizio di singole attività ambulatoriali di diagnosi e cura. E' vietato altresì cedere, a qualsiasi titolo, locali compresi nella planimetria di cui al successivo art. 7, secondo comma, da adibire a presidi di cui ai successivi articoli 17 e 18 o a qualsiasi altro uso non espressamente previsto nell'autorizzazione.

Gli eredi dell'autorizzatario hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio della casa di cura privata durante le more per il rilascio dell'autorizzazione al nuovo titolare, che deve presentare apposita domanda entro novanta giorni dall'avvenuta morte del precedente titolare.

Art. 5.

Denominazione

La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione «casa di cura privata»; è fatto divieto di usare frasi o denominazioni atte a ingenerare confusioni con gli ospedali o istituti pubblici o cliniche universitarie.

Art. 6.

Direttore sanitario

Ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile, che risponde personalmente dell'organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di case di cura private.

Le norme emanate ai sensi del precedente art. 3, primo comma, lettera *c*), stabiliscono anche i casi in cui al direttore sanitario è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa di cura privata.

Art. 7.

Procedura d'autorizzazione

Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare una casa di cura privata deve, nella domanda di autorizzazione, dichiarare la natura dell'attività sanitaria che in essa deve essere svolta, con le indicazioni in ordine alla tipologia risultante dalle norme emanate ai sensi del precedente art. 3, primo comma.

Alla domanda devono essere allegati la planimetria dei locali con l'indicazioni della loro destinazione d'uso ed il regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento delle case di cura, nonché il decreto di usabilità degli ambienti rilasciato dal sindaco ai sensi dell'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

L'autorizzazione deve indicare la denominazione della casa di cura, la sua tipologia, l'articolazione e la precisa denominazione dei servizi di diagnosi e cura e dei reparti, con i relativi posti-letto.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma i progetti di costruzione, per l'apertura, l'ampliamento o la trasformazione di case di cura private devono essere approvati anche dal servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 8.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

In caso di apertura di un'istituzione sanitaria privata senza autorizzazione, ne viene disposta la chiusura.

Fuori dei casi previsti nei commi successivi, verificandosi violazione alle norme della presente legge ed alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o disfunzioni assistenziali, che possano essere eliminate mediante opportuni e idonei interventi, l'istituzione sanitaria privata può essere diffidata a provvedere entro un congruo termine, da stabilire nell'atto di diffida, trascorso inutilmente il quale se ne ordina la chiusura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento; in tal caso la riapertura della istituzione sanitaria privata dovrà essere appositamente autorizzata.

Nel caso di violazione alle norme della presente legge o alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione che determini gravi disfusioni dalle quali possa derivare pregiudizio all'assistenza, è disposta la chiusura dell'istituzione sanitaria privata per un periodo non superiore a tre mesi.

Nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge o alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di ripetute gravi disfunzioni assistenziali, salvo quanto stabilito dal precedente comma, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 9.

Classificazione delle case di cura

La Regione classifica le case di cura private, ancorché non convenzionate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i criteri stabiliti negli schemi-tipo di convenzione.

La classificazione di cui al precedente comma è effettuata sulla base dei requisiti in possesso da parte delle case di cura alla data del 31 luglio dell'anno che precede la classificazione.

Art. 10.

Requisiti delle case di cura già in esercizio

Entro il 30 giugno 1980, le case di cura private già in esercizio, ancorche non convenzionate con la Regione, dovranno avere almeno i requisiti igienico-edilizi e i servizi, l'organizzazione dei raggruppamenti, unità funzionali e servizi di diagnosi e cura e la dotazione di personale previsti dallo schema di convenzione Regioni-case di cura private allegato al decreto ministeriale 30 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 18 luglio 1975, ai fini della classificazione delle case di cura private nella fascia funzionale *C*.

Resta fermo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 3 per quanto attiene all'apertura di nuove case di cura private o all'ampliamento di quelle preesistenti.

Art. 11.

Adeguamento dei requisiti delle case di cura già in esercizio

Ai fini dell'adeguamento di cui al precedente art. 10, fatti salvi gli accertamenti in ordine ai requisiti igienico-sanitari e alle altre condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni, le case di cura private saranno autorizzate a gestire i servizi di diagnosi e cura che, ancorché non autorizzati al momento della loro apertura, furono compresi nelle convenzioni con gli enti mutualistici e nelle quali la Regione subentrò ai sensi del primo dei commi aggiunti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, all'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, purché siano stati presi in considerazione ai fini della classificazione, ovvero, ancorché non convenzionati, siano poi stati ugualmente presi in considerazione ai fini di tale classificazione.

Gli anzidetti servizi, esclusivamente ai fini dell'adeguamento devono essere conformi ai requisiti tecnici di cui al primo comma del precedente art. 10.

Entro e non oltre la scadenza indicata al precedente art. 10, chiunque sia autorizzato all'esercizio di case di cura private deve inoltrare apposita domanda, conforme alle disposizioni del titolo I della presente legge, per ottenere la verifica o modifica delle autorizzazioni a suo tempo ottenute per l'apertura.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma dovranno contenere, anche relativamente a quei reparti e servizi per i quali non interviene alcuna modificazione rispetto all'originaria autorizzazione, precise indicazioni in ordine:

ai requisiti igienico-edilizi;
all'organizzazione dei servizi di diagnosi e cura;
alla dotazione del personale.

Art. 12.

Istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica

Gli istituti e gli enti di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali pubblici, che intendano ottenere che i loro ospedali siano considerati presidi dell'unità sanitaria locale, debbono presentare domanda alla Regione entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale verifica la corrispondenza dei requisiti dei presidi di cui al comma precedente; detti presidi saranno considerati presidi della unità sanitaria locale, sempre che il piano sanitario regionale li preveda, con la legge di approvazione del primo piano sanitario regionale.

Capo II

CONVENZIONI CON LE CASE DI CURA PRIVATE

Art. 13.
Esigenze di integrazioni della rete pubblica ospedaliera

Le esigenze dell'assistenza ospedaliera, in base alle quali le unità sanitarie locali stipulano convenzioni con le case di cura private a norma dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono determinate, in connessione con le previsioni e le fasi di attuazione del piano sanitario regionale, dal consiglio regionale.

Le case di cura private, in relazione alle suddette esigenze, con priorità per quelle già convenzionate, possono essere utilizzate per integrare la rete ospedaliera pubblica.

In relazione alle previsioni del piano sanitario, regionale la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, formula indicazioni per le scelte, la trasformazione e la riconversione delle case di cura private.

Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità agli schemi di convenzione di cui al terzo comma dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in applicazione della presente legge.

Art. 14.
Durata delle convenzioni

Le convenzioni con le case di cura e le altre istituzioni sanitarie private hanno la durata stabilita nello schema-tipo di convenzione previsto dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 15.
Rinnovo delle convenzioni

Le convenzioni tra le unità sanitarie locali e le case di cura e le altre istituzioni sanitarie private si intendono tacitamente prorogate qualora non vengano disdette da una delle parti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 31 luglio dell'anno in cui scadono.

Nel secondo semestre dell'anno in cui scade la convenzione si provvede, sulla base dei requisiti esistenti alla data del 31 luglio, alla conferma o alla eventuale revisione della classificazione delle case di cura private con le quali si dovrà rinnovare la convenzione. All'atto del rinnovo la convenzione sarà modificata in conseguenza della eventuale revisione della classificazione.

In deroga a quanto disposto dal precedente comma, nel corso del periodo di validità della convenzione, ove vengano meno taluni requisiti essenziali ai fini della classificazione nella fascia funzionale cui la casa di cura privata fu assegnata, a meno che non ricorrano le condizioni per risolvere la convenzione, si modifica la classificazione, e, di conseguenza, la convenzione. Ove, invece, la casa di cura privata acquisisca ulteriori requisiti che comportino la sua classificazione in una fascia funzionale superiore, si modificheranno la classificazione e i contenuti di convenzione eventualmente in atto solo nel caso che, in relazione alle previsioni ed alle fasi di attuazione del piano sanitario regionale, ciò sia rispondente alle esigenze dell'assistenza ospedaliera.

Art. 16.
Sospensione e risoluzione delle convenzioni

Qualora l'istituzione sanitaria privata venga temporaneamente chiusa ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 8, la convenzione è sospesa di diritto per il periodo di chiusura.

Nel caso di inadempienze alla convenzione, l'istituzione sanitaria privata è diffidata a rimuoverle nel termine che sarà stabilito in relazione al tipo di inadempienza. Trascorso inutilmente tale termine, si procede alla sospensione della convenzione per un periodo non superiore ad un mese.

Ove venga revocata l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'istituzione sanitaria privata, la convenzione è risolta di diritto. La risoluzione della convenzione può essere altresì disposta, oltre che nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, per ripetute inadempienze alla convenzione o nel caso che questa non venga eseguita secondo le regole della correttezza e della buona fede anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

TITOLO II
PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI
E RIABILITATIVI AMBULATORIALI

Capo I

AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI

Art. 17.
Definizione

Sono soggetti alle norme contenute nel presente titolo gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute, con i quali si provvede, senza bisogno di degenza, salvo, eventualmente, durante alcune ore del giorno, alla diagnosi, alla cura o alla riabilitazione di cittadini italiani o stranieri.

In particolare, sono soggetti alle norme contenute nel presente titolo gli ambulatori, i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli stabilimenti di cure fisiche di qualsiasi natura, i gabinetti o gli ambulatori ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo diagnostico o terapeutico, ovvero apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico e terapeutico.

E' altresì soggetto alle norme contenute nel presente titolo il servizio privato di trasporto infermi.

Art. 18.
Studi professionali medici

Non sono soggetti ad autorizzazione per la loro apertura ed il loro esercizio gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico, sempreché non rientrino per complessità di struttura o per le attrezzature ivi impiegate in uno dei tipi di cui al precedente art. 17.

Art. 19.
Requisiti

In riferimento all'art. 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e conformemente agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 e all'art. 25, settimo comma, della legge stessa, il consiglio regionale stabilisce con legge i requisiti dei presidi anzidetti, le attrezzature ed i servizi di cui essi devono essere dotati in relazione al tipo di attività esercitato, le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale, la data entro la quale dovrà avvenire l'adeguamento ai requisiti stessi.

In particolare, i suddetti requisiti concernono, oltre i locali e le attrezzature, le qualifiche e gli organici del personale occorrente, le relazioni con le strutture pubbliche e private esistenti nell'ambito territoriale di riferimento, corrispondente, di norma, al territorio dell'unità sanitaria locale e, ferme restando le competente statali di cui all'art. 6, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i requisiti e le attribuzioni del direttore tecnico.

Art. 20.
Adeguamento dei requisiti dei presidi ambulatoriali già in esercizio

I presidi di cui al precedente art. 17, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono adeguarsi ai requisiti previsti dalla legge regionale di cui al precedente art. 19, primo comma, nel termine previsto dalla legge stessa.

Entro e non oltre il suddetto termine, chiunque gestisca presidi deve inoltrare apposita domanda per ottenere la verifica e la conferma dell'autorizzazione.

Art. 21.

Autorizzazione all'apertura

Nessuno può aprire, ampliare, trasformare o tenere in esercizio presidi di cui al precedente art. 17 senza autorizzazione.

L'autorizzazione è strettamente personale e non può essere sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorché si tratti dell'esercizio di singole attività.

Per la procedura di autorizzazione si applicano le norme di cui al precedente art. 7, in quanto compatibili.

Gli eredi dell'autorizzatario hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio del presidio sanitario durante le more per il rilascio dell'autorizzazione al nuovo titolare, che deve presentare apposita domanda entro novanta giorni dalla avvenuta morte del precedente.

Art. 22.

Nuove autorizzazioni

Nuove autorizzazioni per l'apertura dei presidi di cui al precedente art. 17, saranno rilasciate solo a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente art. 19, primo comma; ove detta legge non sia entrata in vigore alla data del 31 dicembre 1982, le autorizzazioni saranno rilasciate in base alla vigente normativa.

Art. 23.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Per i provvedimenti di sospensione e revoca della autorizzazione dei presidi di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni del precedente art. 8.

Art. 24.

Direttore tecnico

Gli stabilimenti sanitari di cui al precedente art. 17 devono essere diretti da un medico chirurgo o, limitatamente a quanto di sua competenza, da un biologo.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio del presidio sanitario dovrà riportare esplicitamente il nominativo del direttore tecnico.

Spetta al direttore tecnico accertarsi che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali; accertarsi del perfetto funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario; effettuare il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e di sterilizzazione, nonché la raccolta e il coordinamento dei dati statistici.

Il direttore tecnico risponde personalmente dell'organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali.

Capo II

CONVENZIONI CON I PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI

Art. 25.

Esigenze di integrazione della rete pubblica ambulatoriale

Le esigenze dell'assistenza sanitaria, in base alle quali le unità sanitarie locali stipulano convenzioni con i presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali, a norma dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono determinate, in connessione con le previsioni e le fasi di attuazione del piano sanitario regionale, dal consiglio regionale.

I presidi sanitari di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, in relazione alle suddette esigenze, con priorità per quelli già convenzionati, possono essere utilizzati per integrare la rete ambulatoriale pubblica.

Le convenzioni, di cui al primo comma, sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità agli schemi di convenzione di cui al terzo comma dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in applicazione della presente legge.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate esclusivamente con i titolari delle autorizzazioni a gestire le strutture di cui agli articoli 2 e 17 della presente legge.

Art. 26.

Durata, rinnovo, sospensione e risoluzione delle convenzio

Per quanto concerne la durata, il rinnovo la sos sione e la risoluzione delle convenzioni con i presidi san di cui ai precedenti articoli 17 e 18, si applicano le dis zioni di cui agli articoli 14, 15, primo comma, e 16 (presente legge.

TITOLO III

STABILIMENTI TERMALI

Art. 27.

Definizione

Sono soggetti alle norme contenute nel presente t gli stabilimenti termali gestiti da privati, siano essi per fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute, nei (si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali, peloidi (fanghi, limi, muffe e simili, nonché stufe naturali e artifi

Per i servizi sanitari ed i presidi diagnostici, curati riabilitativi annessi ai reparti termali si osservano le dis zioni contenute nel titolo II della presente legge in qu applicabili.

Art. 28.

Qualificazione e valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali

In riferimento al secondo comma dell'art. 36 della l 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione, attraverso la progran zione regionale sanitaria e le norme di cui al succe: comma, promuove la qualificazione e la valorizzazione taria degli stabilimenti termali.

Ai fini di cui al precedente comma, ed in riferim all'art. 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. il consiglio regionale stabilisce con legge le norme rel ai requisiti tecnico-organizzativi di carattere sanitario di gli stabilimenti termali debbono essere dotati in relaz agli indirizzi terapeutici praticati, nonché la data entr quale dovrà avvenire l'adeguamento a detti requisiti, fe restando il disposto dell'art. 6, lettera *t*), della citata l 23 dicembre 1978, n. 833 e conformemente agli atti di rizzo e di coordinamento di cui all'art. 5 della stessa l

Art. 29.

Autorizzazione all'apertura

Nessuno può aprire, ampliare, trasformare o tener esercizio stabilimenti termali senza autorizzazione.

L'autorizzazione è strettamente personale, è rilasciat concessionario o subconcessionario a norma del regio de 29 luglio 1927, n. 1443, e non può essere sotto qualsiasi fc e ad alcun titolo ceduta ad altri ancorché si tratti dell' cizio di singole attività terapeutiche e applicazioni term di servizi e presidi sanitari annessi allo stabilimento terr

L'autorizzazione deve indicare l'uso al quale lo s limento termale è destinato, le applicazioni termali che gono effettuate, la presenza dei requisiti di cui al preced art. 28, nonché il periodo di apertura al pubblico (stabilimento.

Fino all'emanazione della legge regionale di cui al p dente art. 28 si osservano in quanto applicabili le norm cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Per i provvedimenti di sospensione e revoca dell'aut zazione si applicano le disposizioni del precedente art. 8

Restano salve le autorizzazioni rilasciate prima dell'en in vigore della presente legge.

Art. 30.

Direttore tecnico

Gli stabilimenti termali devono essere diretti da un r co chirurgo. Il direttore tecnico, oltre ai requisiti pre dalle vigenti disposizioni, dovrà essere in possesso di q che saranno previsti con la legge di cui al precedente art ferme restando le competenze statali di cui all'art. 6, l ra *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello st mento termale dovrà riportare esplicitamente il nominativo direttore tecnico.

Spetta al direttore tecnico accertarsi che ai singoli se sia preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fo di titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività

fessionali; accertarsi del perfetto funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale; effettuare il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione, nonché la raccolta ed il coordinamento dei dati statistici.

Il direttore tecnico risponde personalmente dell'organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.

Art. 31.

Convenzioni

Le esigenze dell'assistenza sanitaria, in base alle quali le unità sanitarie locali stipulano convenzioni con gli stabilimenti termali, sono determinate dal piano sanitario regionale e tenendo conto della specificità terapeutica delle acque e delle applicazioni termali delle singole stazioni.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono stipulate dalle unità sanitarie locali con gli stabilimenti termali, con priorità per quelli già convenzionati, in conformità agli schemi di convenzione di cui al terzo comma dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, primo comma, e 16 della presente legge.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 32.

Disciplina

Le unità sanitarie locali sulla base delle previsioni e dell'attuazione del piano sanitario regionale, nella gestione dei servizi e nell'erogazione delle prestazioni, tengono conto delle attività delle associazioni di volontariato costituite per concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale.

In riferimento all'ultimo comma dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti tra le unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni stipulate in conformità a schemi-tipo approvati dal consiglio regionale.

Per i presidi e i servizi diagnostici, curativi e riabilitativi gestiti dalle associazioni di volontariato si applicano le disposizioni contenute nel titolo II, capo I, della presente legge.

TITOLO V

PUBBLICITA'

Art. 33.

Disciplina

Le case di cura private e i presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali non possono effettuare pubblicità a mezzo stampa o in qualsiasi altro modo senza apposita licenza nella quale deve essere espressamente approvato il relativo testo.

Prima di concedere la suddetta licenza si dovrà sentire il competente ordine provinciale dei medici.

E' fatto assoluto divieto nella pubblicità di reclamizzare particolari attrezzature diagnostico-terapeutiche per gli accertamenti e le cure dei pazienti.

Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, per gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale dei singoli medici di cui al precedente art. 18 la pubblicità dovrà fare riferimento esclusivamente al nome del sanitario, alla sua qualifica e specializzazione ed all'orario delle consultazioni.

TITOLO VI

DELEGHE

Art. 34.

Funzioni delegate

Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla apertura e all'esercizio delle case di cura private, dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali e degli stabilimenti termali di cui ai precedenti titoli I, II e III, nonché le funzioni concernenti la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, la vigilanza e la pubblicità sanitaria ad essi relativa, sono delegate ai comuni.

La delega non comprende le funzioni già attribuite ai comuni dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

Le funzioni concernenti l'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione, nonché quelle relative alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, sono esercitate sentito il servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio e previo parere della stessa.

Art. 35.

Disposizioni statutarie applicabili nel rapporto di delega

Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegatari sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Art. 36.

Direttive

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio regionale e la giunta possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

Le direttive della giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegatari.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 37.

Potere sostitutorio

In caso di inerzia degli enti delegatari, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta.

Art. 38.

Revoca

La revoca delle funzioni delegate con l'art. 34 è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.

La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Art. 39.

Definitività degli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate

Gli enti delegatari debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

Art. 40.

Ripartizione delle funzioni delegate

Gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.

Tale atto dovrà essere assunto prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge e tempestivamente comunicato alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Art. 41.

Scambio di informazioni

La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 42.

Poteri di vigilanza regionale

La Regione conserva nei confronti di tutte le case di cura e dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali e degli stabilimenti termali, il potere di vigilanza, di ispezione e di denuncia, anche in collaborazione con gli enti delegatari.

Art. 43.
Competenze regionali

In attesa che gli enti delegatari esercitino le funzioni delegate dall'art. 34, e nei casi di ricorso al potere sostitutorio di cui all'art. 37 o di revoca delle deleghe, le funzioni anzidette sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 44.
Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti agli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate a norma della presente legge si fa fronte con quota-parte del Fondo sanitario nazionale che sarà ripartito secondo il disposto dell'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Lo stanziamento da attribuire a tale nuovo capitolo sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio in conformità a quanto sarà stabilito dalla legge di attuazione del piano sanitario regionale.

Alla ripartizione tra gli enti delegatari provvede la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione alla presenza delle istituzioni sanitarie private sul territorio di competenza.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45.
Applicabilità delle norme sulle convenzioni

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 15, 16, 26 e 31, ultimo comma, si applicano in quanto compatibili con il contenuto degli schemi-tipo di convenzione di cui all'art. 44, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 46.
Subentro, durata e rinnovo delle convenzioni con le istituzioni sanitarie private

Le unità sanitarie locali, fino a quando non avranno stipulato direttamente le convenzioni in base ai precedenti articoli 13, 25 e 31, subentrano nelle convenzioni in atto tra la Regione e le case di cura private e nelle convenzioni tra i disciolti enti e istituti mutualistici e i presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali e gli stabilimenti termali.

Fino alla scandenza del periodo di validità del primo piano sanitario della regione Emilia-Romagna, al fine di consentire un graduale adeguamento alle esigenze di integrazione della rete pubblica sanitaria, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 13, 25 e 31, le convenzioni avranno durata annuale.

Per il rinnovo, la sospensione e la risoluzione delle convenzioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16.

Art. 47.
Istituti di riabilitazione

Agli istituti che erogano le prestazioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in riferimento all'articolo 43, primo comma, della stessa legge, per i dipendenti servizi sanitari riabilitativi annessi si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo II.

Le convenzioni tra le unità sanitarie locali e detti istituti sono stipulate sulla base degli schemi-tipo di cui all'art. 26, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 48.
Comitato tecnico-consultivo

E' istituito il comitato tecnico-consultivo per la elaborazione delle norme di cui agli articoli 3, 19 e 28 della presente legge, composto di quindici membri, scelti tra persone interne o estranee alla amministrazione regionale, esperti in materia.

Il comitato, presieduto dall'assessore alla sanità della Regione o da un suo delegato, è nominato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare sicurezza sociale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge. Esercita le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dall'assessore alla sanità.

Il comitato tecnico è strumento tecnico-consultivo della commissione sicurezza sociale e del consiglio regionale per la elaborazione delle norme di cui al primo comma.

Il comitato dura in carica per il periodo necessario alla elaborazione delle norme di cui al precedente primo comma ed ai suoi membri sono corrisposte le indennità previste dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 gennaio 1980

TURCI

(551)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800690)